



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 128 del 12 febbraio 2020

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla società Techproject Srl – Concorso di progettazione “Sede unica dell’ISTAT nel comprensorio SDO di Pietralata” – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base di gara: euro 82.984.905 – S.A.: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

PREC 221/19/S

Il Consiglio

VISTA l’istanza acquisita al prot. ANAC n. 93610 del 21.11.2019, con la quale la società Techproject Srl contesta l’esclusione dalla gara in oggetto disposta dalla Stazione appaltante per le tre motivazioni di seguito brevemente riportate:

- 1) mancata indicazione, nell’istanza di partecipazione o in altro documento presentato in fase di offerta, del codice alfanumerico (ottenuto a mezzo PEC) che associa la domanda al raggruppamento (di cui l’odierna istante è mandataria);
- 2) mancata corrispondenza tra i professionisti indicati dal costituendo RTI, nel DGUE, come facenti parte dell’organigramma della società Techproject e quelli facenti parte del gruppo di progettazione indicati nell’Allegato 3 della *lex specialis*;
- 3) assenza di qualsiasi contenuto nel CD che avrebbe dovuto contenere la proposta progettuale;

VISTO l’avvio dell’istruttoria avvenuto in data 15.1.2020;

VISTA la documentazione in atti e le memorie delle parti;

CONSIDERATO, in relazione alla questione di cui al punto 1), che, da quanto sembrerebbe emergere dalle poco chiare previsioni della *lex specialis*, il plico, contenente la domanda di partecipazione, sarebbe dovuto essere contrassegnato da un codice alfanumerico ricevuto all’atto dell’iscrizione al Concorso di Progettazione e che lo stesso avrebbe dovuto poi contenere due buste sigillate sulle quali doveva essere apposto il «*codice alfanumerico prescelto*», quindi verosimilmente diverso dal primo codice attribuito in modalità automatica dall’Amministrazione;

CONSIDERATO che, dalle risultanze dei verbali di gara, secondo la Commissione «*Per il suddetto operatore si riscontra che il codice alfanumerico non è stato indicato nell’istanza di partecipazione, né risulta presente una busta che contiene l’associazione del codice al suddetto raggruppamento*» e che tale, laconica, motivazione non



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

chiarisce comunque a quale codice ci si riferisca e considerato altresì che nelle proprie memorie la Stazione appaltante al riguardo ha precisato che *«si conferma che nell'istanza di partecipazione, seppur contenuta nella busta Amministrativa sulla quale è riportato il codice alfanumerico di partecipazione al Concorso, non è presente il suddetto codice alfanumerico»*;

RITENUTO, in ogni caso, che, sempre dalla lettura dei verbali di gara, emerge che la Commissione medesima non ha avuto alcun dubbio nell'attribuire la provenienza del plico, contrassegnato dal codice alfanumerico "generato a cura di ciascun concorrente" (come disposto dalla nota prot. n. 30800 del 24.7.2018), al raggruppamento odierno istante e che quindi non può essere fondatamente sostenuto che l'eventuale irregolarità formale in discussione abbia ingenerato incertezza sulla provenienza della domanda di partecipazione, né – per altro verso – pare che possa considerarsi vulnerato il principio di segretezza dell'offerta;

CONSIDERATO, in merito alla questione di cui al punto 2), che, secondo l'orientamento interpretativo consolidato, costituiscono irregolarità essenziali sanabili mediante soccorso istruttorio tutte quelle che riguardano l'omessa o incompleta presentazione di dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione, nonché ogni altra incompletezza della domanda, qualora esse attengano a cause tassative di esclusione stabilite dalla legge e dalla *lex specialis* di gara fatta eccezione per quelle attinenti all'offerta tecnica ed economica; sono da intendersi irregolarità essenziali, oltre all'omissione e all'incompletezza, quelle che non consentono alla stazione appaltante di individuare con chiarezza il soggetto e il contenuto della dichiarazione stessa, ai fini della valutazione dei singoli requisiti di partecipazione (v. Delibere Anac n. 54 del 1.2.2017, n. 398 del 17.4.2018 e n. 441 del 9.5.2018);

RITENUTO che la difformità dichiarativa rilevata dalla Stazione appaltante tra i professionisti indicati dal costituendo RTI come facenti parte dell'organigramma della società Techproject nella parte IV del DGUE e quelli indicati nella dichiarazione relativa alla composizione del gruppo di progettazione (di cui all'Allegato 3 della *lex specialis*) costituisce una irregolarità essenziale sanabile mediante soccorso istruttorio, in quanto l'asserita equivocità del contenuto dei due documenti, in presenza dell'avvenuta corretta dichiarazione circa i partecipanti al gruppo di progettazione, potrebbe essere superata da una ulteriore precisazione richiesta all'operatore economico istante in relazione alla dichiarazione contenuta nel DGUE;

PRESO ATTO, con riferimento alla questione di cui al punto 3), che, da un lato, l'Amministrazione procedente sostiene, fornendone adeguata prova documentale, che il C.D. contenente gli elaborati progettuali del raggruppamento istante è risultato vuoto, mentre, dall'altro, l'istante medesimo sostiene che *«non si comprende la contestazione, posto che nel medesimo verbale n. 4 lo stesso (cd) viene dichiarato regolare e completo»*;

VERIFICATO, tuttavia, che non corrisponde al vero quanto da ultimo sostenuto dall'istante, in quanto proprio dal verbale n. 4 in questione risulta che la Commissione di gara ha invece riscontrato che *«il CD relativo agli elaborati risulta vuoto»*;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

RITENUTO, pertanto, che tale omissione, costituendo una irregolarità essenziale non sanabile in quanto afferente a carenze della documentazione «*che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa*», ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice appalti, non permette il ricorso al soccorso istruttorio,

Il Consiglio

ritiene, sulla base delle motivazioni che precedono, che l'esclusione dalla gara del raggruppamento istante, comminata dalla Stazione appaltante, sia conforme alle disposizioni normative vigenti in materia.

Il Presidente f.f.

Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 20 febbraio 2020

Il Segretario *Maria Esposito*